



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 99
della GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni o soggetti privati. Istituzione dell'iniziativa "Bonus Sport 2022" per bambini e ragazzi residenti e approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione.

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di novembre alle ore 15:00, presso la sede comunale, ritualmente convocata si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Morandi Gianni	Sindaco	Presente
Balduzzi Sara	Vicesindaco	Presente
Malagoli Fabio	Assessore	Presente
Masato Luigi	Assessore	Presente
Vicentini Giovanni	Assessore	Presente

Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi

Assiste: La ViceSegretaria comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni o soggetti privati. Istituzione dell'iniziativa "Bonus Sport 2022" per bambini e ragazzi residenti e approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Attività Economiche e Sociali, relativa all'oggetto;

Premesso che a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, il Comune ha messo in atto numerose iniziative a sostegno della popolazione e delle categorie maggiormente colpite, impiegando allo scopo sostanziose risorse di bilancio al fine di:

- contrastare gli effetti post pandemici sulle giovani generazioni sugli stili di vita quali la solitudine causa isolamento forzato, l'incertezza sociale e la povertà educativa;
- sostenere le attività sportive di zona in ambito associazionistico al fine di recuperare il giusto spazio dedicato a momenti ricreativi, di formazione e aggregazione per i bambini e ragazzi;
- fronteggiare sia spese sopravvenienti da parte delle famiglie, sia una ripresa della spesa sociale, intesa anche come strumento per riattivare le dinamiche dei consumi a beneficio dell'economia locale;

Dato atto che nel secondo semestre dell'anno 2021 è stata in particolare attivata l'iniziativa denominata *"Bonus Sport 2021"*, istituendo un beneficio economico in favore delle famiglie di bambini e ragazzi residenti dagli 0 ai 18 anni d'età nell'ambito delle azioni di contrasto alle conseguenze prodotte dalla pandemia da Covid-19;

Vista la positiva esperienza maturata nel 2021, l'Assessore competente intende riproporre l'iniziativa anche per il 2022 nel segno del primo bando istituito e fino al concorso della spesa ipotetica massima imputata a bilancio;

Considerato che l'Amministrazione comunale interpreta il proprio ruolo a sostegno delle famiglie e delle imprese sia attraverso interventi di carattere regolatorio, sia attraverso politiche tributarie e tariffarie di natura equitativa, sia mediante il finanziamento dell'offerta di servizi e prestazioni, sia mediante azioni dirette, come nel caso dei contributi, cioè trasferimenti a terzi per lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico in diversi settori, anche destinati a singole persone o nuclei familiari secondo un criterio oggettivo e trasparente (l'indicatore ICEF);

Manifestata l'intenzione di sostenere la domanda delle famiglie, vale a dire la loro capacità di spesa in particolare nel settore dello sport, settore che da sempre rappresenta una palestra di vita, capace di insegnare valori necessari per una vita all'insegna dell'amore di sé e degli altri, del rispetto, del buon umore e della salute mentale e fisica e ritenuto di intervenire attraverso l'erogazione di agevolazioni dirette in forma di bonus per abbatterne i costi visti gli scenari post-pandemici e le incertezze derivanti dalla recente guerra in Ucraina;

Dato atto che il Comune ha facoltà di intervenire, nell'esercizio della propria autonomia, svolgendo qualunque funzione che non sia espressamente attribuita dalla Legge ad altri Enti, vale a dire:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, il quale stabilisce all'art. 1 che le Comunità locali sono autonome (comma 1) e che il Comune rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (comma 2), mentre l'art. 2, comma

1 precisa che sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

• lo Statuto comunale, il quale all'art. 2 annovera tra i propri principi fondamentali, il riconoscimento della famiglia nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona con le sue relazioni sociali, lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori favorendone l'educazione e la socializzazione (...); opera per la tutela del diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione delle attività sportive e ricreative, anche conformandola all'esigenza di tutela e di incolumità dei cittadini e degli stessi praticanti (...);

Considerato primario pertanto da parte del Comune finalizzare le proprie risorse verso i giovani per contribuire al superamento delle limitazioni imposte dall'isolamento conseguente alla pandemia e consentire il ritorno alla consueta attività di socializzazione che lo sport da sempre garantisce mediante l'erogazione di contributi vincolati alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnati;

Specificato che il beneficio può essere utilizzato quale “abbattimento”:

- delle quote associative annuali-stagionali (o di iscrizione) corrisposte per la partecipazione alle attività del soggetto prescelto, aderente al progetto, attività che devono iniziare entro il 31/12/2022;
- dei costi per la partecipazione ad altre attività e corsi specifici a pagamento organizzati dai soggetti aderenti al progetto, attività che devono iniziare ed essere pagate entro il 31/12/2022;

Ritenuto pertanto che per dare esecuzione anche per il 2022 a tale deliberazione è dunque necessario:

• disciplinare l'istituzione di tale beneficio economico a favore dei bambini e ragazzi residenti nel Comune, la cui finalità è quella di continuare a contrastare la povertà educativa e l'isolamento sociale delle giovani generazioni, disagi accentuati dalle chiusure e dalle limitazioni imposte dalla diffusione della pandemia e consentire il ritorno alla consueta attività di socializzazione che lo sport da sempre garantisce;

• riconoscere una spesa ipotetica massima stanziata a bilancio, importo pari ad € 50.000,00, importo ridotto rispetto alla prima ipotesi del 2021 sulla base della spesa effettiva a carico del comune scrivente con il primo Bonus erogato, dato atto che per ragioni di equità, proporzionalità e non discriminazione delle condizioni economiche della famiglia non è esattamente quantificabile all'origine;

• riconoscere che la relativa disciplina preveda dei limiti di accesso al beneficio tenuto conto degli indicatori di ricchezza familiare forniti dalla dichiarazioni ICEF per il servizio di refezione scolastica /trasporto etc. e di prevedere pertanto due scaglioni di contributo di massimo € 250,00 a figlio in base all'indicatore ICEF come meglio indicato nell'allegato disciplinare, stabilendo inoltre di garantire comunque un contributo di massimo € 150,00 a coloro che presentino indicatore ICEF superiore a 0,4000 o che non abbiano provveduto a dichiarazione ICEF entro i limiti massimi suddetti ed a concorso della spesa effettivamente sostenuta;

• riconoscere la fonte di finanziamento, vale a dire che la spesa presunta per il Bonus sport è stata prevista nella recente variazione di Bilancio di previsione 2022, giusta deliberazione consiliare n. 31 di data 18.10.2022, immediatamente eseguibile, ed è finanziata utilizzando parte dell'avanzo vincolato (vincoli derivanti da legge) derivante da risorse Covid assegnate dallo Stato nel corso del 2021 e vincolate nell'avanzo;

• demandare invece ad un successivo atto del Responsabile del Servizio competente la liquidazione del contributo o la sua rideterminazione alla presentazione di adeguato rendiconto delle

spese sostenute da parte delle famiglie beneficiarie;

Ritenuto quindi necessario approvare un disciplinare per l'anno 2022 che stabilisca, in modo sostanzialmente omogeneo rispetto a quello adottato l'anno scorso, i criteri e le modalità di assegnazione e la liquidazione del beneficio economico in oggetto, come segue:

“Bonus Sport 2022 del valore massimo di € 250,00 per ogni figlio e rivolto alle famiglie i cui figli siano residenti a Nago-Torbole di età compresa tra 0 e 18 anni (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2022) che abbiano sostenuto nel corso dell'anno 2022 delle spese documentate per l'iscrizione dei propri figli, a corsi sportivi tenuti da Società sportive o Associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche”;

Visto l'allegato disciplinare dei criteri e delle modalità per l'accesso all'ausilio finanziario oltre agli scaglioni che si intende approvare con la presente;

Ritenuto pertanto di procedere tramite l'erogazione del Bonus Sport 2022 prevedendo un'ipotesi di spesa massima presunta di € 50.000,00 per la concessione di benefici economici connessi con l'iniziativa, il quale verrà erogato ai beneficiari in possesso dei requisiti sulla base di un rendiconto delle spese sostenute;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrono i presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., onde consentirne la più tempestiva e rapida efficacia, che si individua come precisa intenzione politica;

Richiamata la L.p. 23/1992, "Legge provinciale sull'attività amministrativa", e segnatamente l'art. 19 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici), il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a Enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione precedente dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi (comma 1) e che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 debba risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi (comma 2);

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati approvato con delibera consiliare n. 48 di data 21.12.1993 ed in particolare richiamato l'art. 11 il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal regolamento stesso e le diverse condizioni di ricchezza dei nuclei familiari;

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.

5.5.2009 n. 42”;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- le deliberazioni del Consiglio comunale, immediatamente eseguibili, n. 30 di data 23.11.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024 e n. 42 di data 29.12.2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento allo stesso;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 29.12.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001) così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 13.01.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2022 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ed Uffici;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m. e del Piano Esecutivo di Gestione;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:

- parere favorevole del responsabile dei Servizi Attività Economiche e Sociali, Diana Vivaldi, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari, Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di istituire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'iniziativa “*Bonus Sport 2022*” per i bambini e ragazzi residenti a Nago-Torbole dell'importo massimo di € 250,00 a figlio in base all'indicatore ICEF, come meglio indicato nell'allegato disciplinare, stabilendo inoltre di garantire comunque un contributo di massimo € 150,00 a coloro che presentino indicatore ICEF superiore a 0,4000 o che non abbiano provveduto a dichiarazione ICEF, a rimborso delle spese

sostenute nel corso dell'anno 2022 per l'iscrizione ad attività sportive tenute da Società sportive o Associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o affiliate ad enti od associazioni di cui meglio specificato nel disciplinare che si va ad approvare;

- 2) di dare atto che l'accesso al beneficio di cui al punto che precede sarà consentito a coloro che presentino i requisiti indicati nell'allegato disciplinare;
- 3) di approvare quindi l'allegato disciplinare delle modalità e dei criteri per l'assegnazione del beneficio economico di cui al punto 1), come segue:

“Bonus Sport 2022 del valore massimo di € 250,00 per ogni figlio e rivolto alle famiglie i cui figli siano residenti a Nago-Torbole di età compresa tra 0 e 18 anni (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2022), che abbiano sostenuto nel corso dell'anno 2022 delle spese documentate per l'iscrizione dei propri figli a corsi sportivi tenuti da Società sportive o Associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche”;

- 4) di impegnare un importo presunto di € 50.000,00, quale spesa massima prevista per la concessione di benefici economici connessi con l'iniziativa di cui al punto 1), come assegnato in variazione di Bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 31/2022, tenuto conto che l'ausilio finanziario per ragioni di equità, proporzionalità e non discriminazione delle condizioni economiche della famiglia non è esattamente quantificabile all'origine;
- 5) di riconoscere che la spesa presunta per il Bonus sport è stata prevista in una variazione al Bilancio di previsione 2022, giusta deliberazione consiliare n. 31 di data 18.10.2022, immediatamente eseguibile, ed è finanziata utilizzando parte dell'avanzo vincolato (vincoli derivanti da legge) derivante da risorse Covid assegnate dalla Stato nel corso del 2021 e vincolate nell'avanzo;
- 6) di demandare a un successivo atto del Responsabile del Servizio competente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla famiglie nel corso dell'anno 2022 tramite la quantificazione e liquidazione del contributo tramite la sua eventuale rideterminazione alla presentazione di adeguato rendiconto delle spese sostenute da parte delle famiglie beneficiarie;
- 7) di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nell'esercizio 2022;
- 8) di disporre, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, che la pubblicazione dei dati dei benefici erogati verrà determinata con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio a cui spetterà l'effettiva quantificazione del beneficio;
- 9) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento imputandola al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., a seguito di distinta ed unanime votazione;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- 12) di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti della Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 15 dicembre 2014 e s.m.;
- 13) di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo	CIG	CUP
U	2022	06 02	1.04.02.05.999	1297	INS_IMP Impegno 2022/1314	50.000,00		

Proposta n. 297 dei SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI
Istruita da Rigotti Sveva

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Gianni Morandi

La ViceSegretaria comunale, Elisabetta Pegoretti

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- disciplinare dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del bonus sport;
- fac simile modello di domanda.